



r_eniirp.Giunta - Prot. 09/01/2023.0012222.E



RELAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE DEL PIANO DI STAZIONE PINETA DI SAN VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Indice

1. Introduzione.....	3
2. Inquadramento normativo.....	3
3. Quadro conoscitivo.....	5
Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	5
Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole	7
Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).	8
4. Stato della pianificazione in relazione alle proposte di variante	10
Disciplina normativa dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	10
Disciplina normativa dei terreni ad ovest di Valle Mandriole	14
Disciplina normativa del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)	16
5. Obiettivi e finalità.....	18
Proposta di variante N°1 relativa ai terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	18
Proposta di variante N°2 relativa ai terreni ad ovest di Valle Mandriole	18
Proposta di variante N°3 relativa ai terreni al reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)	19

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



1. Introduzione

La variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna” rappresenta uno strumento di pianificazione per gestire problematiche gestionali e normative.

In particolare, sono state ravvisate alcune incongruenze tra lo stato attuale e il Piano di Stazione in talune aree:

- Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli;
- Terreni ad ovest di Valle Mandriole;
- Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Il quadro normativo di riferimento è definito dalle seguenti leggi:

- Delibera di Giunta regionale 18 giugno 2019 n. 947 del 18/06/2019 “Approvazione del piano di stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna.”
- Delibera di Giunta Regionale 16 luglio 2018, n. 1147 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”.
- Delibera di Giunta Regionale 22 gennaio 2018, n.79 del “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n.667/09”.
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Nel 2021, l’Ente Parco ha avviato le attività relative alla variante del Piano di Stazione e con Deliberazione del Comitato Esecutivo N.94 del 15 novembre 2021 ha approvato il documento di variante.

L’iter di consultazione, formazione e approvazione del Piano, segue quanto indicato dalla L.R. 24/2017 secondo quanto previsto negli articoli n.44 "consultazione preliminare", n.45 "fase di formazione del piano" e n.46 "fase di approvazione del piano".

2. Inquadramento normativo

Il Piano di Stazione Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna viene approvato con Delibera di Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019 . I documenti essenziali del piano risultano essere i seguenti:

- Relazione di Analisi;
- Norme Tecniche di attuazione;
- Relazione di progetto;
- Cartografia di analisi e di progetto.

La cartografia di analisi viene così articolata:

- A.1 Analisi Geomorfologica;
- A.2 Uso del Suolo;
- A.3 Idrografia;
- A.4.1 Carta della Vegetazione;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- A.4.2 Carta del Pregio Naturalistico;
- A.5 Principali Formazioni Vegetali di Interesse Comunitario;
- A.6 Rarità delle Formazioni Vegetali;
- A.7 Siti di Importanza per l'Avifauna;
- A.8 Siti Riproduttivi di Anfibi, Rettili Acquatici e Ittiofauna;
- A.9 Siti Riproduttivi e di Presenza di altre Specie;
- A.10 Siti di Importanza Naturalistica;
- A.11 Siti della Rete Natura 2000;
- A.12 Zone Ramsar (pdf2.69 MB);
- A.13 Riserve Naturali dello Stato;
- A.14 Beni Architettonici e Storico Documentari;
- A.15 Carta della zonizzazione venatoria
- A.16 Carta Forestale;
- A.17 Carta dei Toponimi.

La Cartografia di progetto è articolata nei seguenti documenti:

- P1 Sintesi della zonizzazione
- P3 Il sistema della fruizione
- P4 Zonizzazione 1991
- P5 Zonizzazione 2019
- P6 Confronto perimetri;

La zonizzazione del Piano di Stazione è normata dall' Art. 25 “*Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale*” della L.R. n°6/2005” il quale stabilisce che il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:

- a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
- b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agroforestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
- d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Il Piano territoriale del Parco inoltre:

- a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
- b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
- e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
- h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.

Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.

3. Quadro conoscitivo

Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

Il territorio dell'intera stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest'area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 "Bardello"; IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo"; IT4070004 "Piasse Baiona, Risega e Pontazzo"; IT4070005 "Pineta di Casalborgonetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini"; IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina". Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell'ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 “Valli di Comacchio” un’adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell’area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall’inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 52 ettari, presso l’ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali.

La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019. Questa seconda aggiunta era stata reiteratamente richiesta dall’azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l’istruttoria.

I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell’azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019).



Nel frattempo, però, e prima dell’approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l’azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell’azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra alcuna peculiarità ambientale, paesaggistica, naturalistica, territoriale, architettonica che la differenzi da tutti i terreni circostanti, ad ovest della Romea, come si evince dalla vista su ortofoto.

In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano nessun tipo di interesse: si tratta di ordinari terreni condotti a seminativo, con una biodiversità bassissima, come, del resto, ormai normale in tutti i terreni agricoli della pianura Padana interna.

Nell'area sono presenti esclusivamente alcune siepi alberate, in filari, di impianto recente, in particolare accanto alla Romea, come del resto nel tratto a nord, che fiancheggia la discarica di Ravenna, le cui fasce alberate di schermatura sono, peraltro, escluse dal perimetro del Parco. Un altro piccolo terreno parzialmente rimboschito si trova nella porzione occidentale dell'area, ma si tratta di aree realizzate con i finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale, identiche alle moltissime altre che si ritrovano sparse per la pianura regionale, senza alcun collegamento paesaggistico, territoriale o ecologico con le aree naturali protette, ricadenti entro il perimetro del Parco e dei siti della rete Natura 2000.

Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa, come intervento compensativo per il taglio raso del bosco ripariale del fiume Lamone nel tratto ricompreso nel sito della rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

L'intervento di rimboschimento è stato preceduto da movimenti terra tesi a ricreare il microrilievo naturale del suolo, eliminando le precedenti scoline realizzate ad uso agricolo, nel periodo in cui il terreno era affittato ad aziende agricole locali.

A seguito dell'intervento non è più stato oggetto di manutenzione l'argine occidentale della Valle Mandriole che, a causa di fontanazzi e della crescita di alberi ha sviluppato molte falle, da cui esce l'acqua della zona umida, allagando parzialmente l'area rimboschita.

Questi 15 ettari erano inclusi in area contigua sia nel Piano Territoriale adottato inizialmente dalla Giunta comunale (deliberazione n. 279/23841 del 14/05/1991), sia in quello nuovamente adottato dopo i rilievi regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 06/06/1997), sempre dalla Giunta comunale (deliberazione n. 1/10298 del 05.01.2006).

Soltanto in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 947 del 18/06/2019) questa fascia ad ovest di Valle Mandriole è stata zonizzata come zona C.BOS, su iniziativa dell'Ente precedente.

Le Norme Tecniche di Attuazione non risultano adeguate a questa modifica, poiché la zona C.BOS non è presente nel quadro normativo del Piano di Stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra ancora peculiarità ambientali, paesaggistiche, territoriali particolari, ma può essere gestita e migliorata per ottenere risultati più interessanti dal punto di vista naturalistico. L'area appartiene all'ex-cassa di colmata del Lamone ed è di bonifica recente.

L'immagine sottostante mostra l'inserimento dell'area nel contesto compreso tra Valle Mandriole (tutt'ora allagata e con le caratteristiche storicamente presenti nel territorio dell'ex-cassa di colmata, che

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



ricopriva circa 8.000 ettari a nord della città di Ravenna) e le grandi bonifiche dei terreni ad ovest, che ancora si presentano privi di insediamenti ed edifici e altamente vocati al ripristino delle aree paludose:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano ancora particolare interesse, poiché non vi si è ancora sviluppato nessun habitat tale da ospitare specie di rilievo. Si tratta, infatti, di un terreno agricolo abbandonato, in fase di lenta rinaturalizzazione, dove il bosco stenta ad affermarsi a causa della qualità del terreno argilloso ed intriso di acqua e una vera e propria zona umida non si sviluppa a causa della marcata siccità estiva. Inoltre, l'abbondantissima presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) sta minando lo sviluppo di una vegetazione naturale di ricolonizzazione degli ex-coltivi. In inverno, sono presenti stormi di Passeriformi, in particolare Fringillidi. In periodo primaverile l'area è utilizzata per la nidificazione da alcune coppie di beccamoschino (*Cisticola juncidis*) e di strillozzo (*Miliaria calandra*), specie presenti un po' ovunque lungo gli argini e nelle aree aperte tra i coltivi di pianura. La vocazione, in ogni caso, è decisamente più quella di uno sviluppo della zona umida, piuttosto che di un'area forestale, eventualmente realizzando un'arginatura a ovest dell'area, così da interrompere la percolazione delle acque di Valle Mandriole verso i terreni agricoli adiacenti.

Il terreno ricade nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Punte Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
come a area naturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



(deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata. Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.


Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Punta Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Questa seconda immagine mostra un dettaglio dell'area, teso a illustrare il livello di antropizzazione dell'area oggetto di variante, che ne giustifica la successiva proposta di zonizzazione:



Le strade sono circondate da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante dune di Punta Marina, che si vede nell'immagine soprastante, nel lato destro del riquadro.

Le strade ricadono per la maggior parte nel perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina".

4. Stato della pianificazione in relazione alle proposte di variante

Disciplina normativa dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

In riferimento alla variante N°1, la Relazione di Analisi del Piano di Stazione riporta a pag 178 del documento quanto segue:

Fra le Aziende Agricole locali si cita l'Azienda sperimentale Marani, senza fini di lucro e sottoposta al controllo e vigilanza dalla Regione Emilia-Romagna, i cui terreni sono ubicati lungo la Statale Romea ed attualmente esclusi dalla perimetrazione della Stazione; ha chiesto l'inserimento in Parco di parte dei suoi appezzamenti. Una delle finalità dell'Azienda è la promozione ed il miglioramento delle produzioni agricole mediante lo studio e la sperimentazione delle tecniche più idonee, la dimostrazione e la divulgazione dei risultati ottenuti. Anche i terreni gestiti da questa Azienda sono quasi tutti in affitto dal Comune di Ravenna (ca. 42 ha su 52). Da tempo l'Azienda è impegnata sul versante dell'agricoltura

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



eco-compatibile, sperimentando sistemi agricoli integrati, l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione e la coltivazione di specie arboree dal legno (Noce e Ciliegio).

Il documento Relazione di Progetto del piano di Stazione stabilisce, a pag. 11, che l'ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall'Azienda Agricola Marani.

Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell'Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 52 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall'Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:

“Art. 27 Aree contigue

1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- *gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.*
- *attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;*
- *le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;*
- *interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi; 4*
- *reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;*
- *gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;*
- *gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;*
- *attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;*
- *le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;*
- *la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;*
- *la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.*
- *La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.*
- *Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.*
- *Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.*

5. *In tutte le aree contigue sono vietati:*

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari; 5

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP.PIN - pinete;
- PP.PAL - bassa del dirottolo
- PP.PRA - prati umidi;
- PP.PSS - pialassa Baiona E Piombone
- PP.FLU - corsi d'acqua;
- PP.ARE – arenile;
- PP.AGR - aree agricole;
- **PP.AGN - Aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;**
- PP.DISC - Discarica "Vecchia"

...

14. Le sottozone PP.AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP.AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici;
- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27. 6

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco“.

Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 risulta incompatibile con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.

Disciplina normativa dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

L'area concernente i terreni ad ovest di Valle Mandriole è inclusa in zona C.BOS, non prevista delle Norme Tecniche di Attuazione che, per le zone C stabiliscono quanto segue:

“Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C sono costituite sia da ambienti naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative da parte dell'uomo, sia da parti di territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da aree agricole destinate ad interventi di ripristino ambientale o ad attività di agricoltura sostenibile; le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate per consentire la frequentazione antropica a fini ricreativi nonché gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previsti dal presente Piano di Stazione; le zone C di protezione ambientale comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e floro-faunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone C i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; Nelle zone C la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; Interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a Nulla Osta dell'Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al Capo III dalle presenti norme;

4. In tutte le zone C sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- l'accensione di fuochi all'aperto.
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- la costruzione di nuove opere edilizie;
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- l'asfaltatura delle strade bianche;

5. La perimetrazione delle zone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavole P.1/1, P.1/3, P.1/4 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

6. Sulla base della morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le zone C sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente Capo I e le disposizioni per le zone C, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- C.PIN - pinete
- C.FLU - fiume Lamone

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- C.AGN - aree agricole a margine di Punta Alberete e Valle Mandriole“.

Il dispositivo di cui al citato art. 25, quindi, non prevede la sottozona C.BOS.

Disciplina normativa del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

Allo stato attuale, l'area del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina è priva di normativa in quanto non vi è riportata una zonizzazione.

La proposta è di includerla in zona PP.AGR, di cui si riporta di seguito la norma vigente all'Art. 27 ai seguenti commi:

4. In tutte le Aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente Piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;

- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'ISPRA e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;

- gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;

- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;

- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti e dalle LLRR n. 2/77 e n. 6/96;

- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla LR n. 24/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al

33

perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle Aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- la realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme;

- gli interventi sui capanni secondo gli indirizzi contenuti nel comma 10 art. 13 delle presenti Norme e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna;

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale;

- le attività di allevamento zootecnico condotte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

5. In tutte le Aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di Aree contigue in generale e per le singole sottozone;

- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali.

- asporto di materiale e alterazione profilo terreno;

- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone PP AGN e PP AGR soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservito da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore.

15. Le sottozone PP. AGR comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, con le sole limitazioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi.

15.1 In tali sottozone deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario e favorita una gestione sostenibile delle superfici agricole praticando ad esempio una produzione integrata o l'agricoltura biologica. In tali sottozone è ammesso lo spandimento agronomico dei fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.

15.2 La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (maceri, chiari, stagni, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema; in questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia, autorizzati come appostamenti fissi di caccia in zona

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



umida, irregolarmente distribuiti all'interno dell'Area contigua della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutto l'anno al fine di avere condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio richiedenti l'asciutta devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna e devono essere autorizzati dall'Ente di gestione secondo le disposizioni di legge e del Regolamento del Parco.

5. Obiettivi e finalità

Proposta di variante N°1 relativa ai terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli

I terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli rappresentano l'appendice a un perimetro già disegnato ovvero al contorno del Piano di Stazione. Tale area infatti ha una dinamica marginale rispetto alle altre aree di parco e comunque non costituisce l'azione di filtro sulla pineta adiacente facente parte del sistema più complesso della ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo".

Inoltre, i terreni in oggetto non aggiungono al territorio della stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna" elementi di valore ambientale, paesaggistico, naturalistico, territoriale, architettonico in quanto l'attuale conduzione agricola è di tipo non tradizionale. Si aggiunge infine che le NTA non stabiliscono prescrizioni contrarie al mantenimento di una agricoltura di tipo tradizionale.

Variante

La variante consiste nello stralcio di tutti i 52 ettari di terreni agricoli ed edifici dal perimetro del Parco, portando il confine dell'area protetta sulla S.S. 309 Romea, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88.

Proposta di variante N°2 relativa ai terreni ad ovest di Valle Mandriole

L'inserimento dell'area in oggetto nella sottozona C.BOS ha generato un vuoto normativo, poiché le Norme Tecniche di Attuazione, come evidenziato al precedente punto 2.3, non prevedono tale tipologia di sottozona. In virtù delle predette possibili evoluzioni ambientali dell'area, si ritiene indispensabile introdurre un nuovo comma specifico.

Variante

La variante consiste nell'integrare le Norme Tecniche di Attuazione come segue:

10. La sottozona C BOS, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (Cladio-Fraxinetum oxycarpae, Salicetum cineree, Alnetalia glutinosae) o di ambienti palustri veri e propri (Pragmitetum vulgaris, Typhetum angustifoliae), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C BOS) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (C BOS) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)



Proposta di variante N°3 relativa al reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)

L'area, inclusa nel territorio della stazione del Parco, senza zonizzazione, non ha di fatto una normativa di riferimento. Occorre, pertanto, includere queste strade in una zona già normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale.

Considerate le caratteristiche delle strade e delle aree circostanti, esposte ai punti precedenti, considerato, altresì, il quadro normativo, si ritiene idonea la zonizzazione come zona contigua PP.AGR.

Variante

La variante consiste nel classificare le strade di una parte del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo) come zona PP.AGR.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera MaB (Parigi, 9.6.2015)